

Circolare mensile novembre

Data: 08/11/2017

Indice

1. Decreto fiscale collegato alla Legge di bilancio 2018	
a) Rottamazione delle cartelle	Pag. 1
b) Estensione dello split payment a tutte le società controllate dalla P.A.	Pag. 2
c) Bonus Pubblicità	Pag. 3
d) Neutralizzazione aumento Iva	Pag. 3
2. Semplificazioni modelli Intrastat dal 2018	Pag.4
a) Provv. Agenzia delle Entrate 25.09.2017 3, art.13 comma 4-quater DL n.244/2016 e Art.50, comma 6 DL n.331/9,	
3. Decreto del 26/05/2017 MEF - Aumentata la tassazione di dividendi e capital Gain dal 01.01.2017	Pag.5
4. Stretta sui termini di detrazione dell'Iva	Pag. 7

1. Decreto Fiscale collegato alla Legge di bilancio 2018

Premessa

E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed è in vigore dal 16/10/2017 il **D.L. 148/2017** contenente una serie di disposizioni " urgenti in materia finanziaria"

Di seguito si illustrano le **novità di maggior rilievo**.

Rottamazione dei ruoli

Art. 1 commi 1 e 2

La rottamazione dei ruoli era stata introdotta dal D.L. n. 193/2016 e consisteva nella definizione agevolata dei carichi tributari o contributivi affidati all'agente della riscossione dal 2000 al 2016, con il pagamento del tributo e degli interessi di ritardata iscrizione a ruolo, senza sanzioni ed interessi di mora.

L'art. 1 del DL 148/2017 **ne estende ora i termini**:

- le rate della definizione agevolata scadute a luglio e a settembre 2017 dovranno essere versate

entro il 30 novembre 2017;

- relativamente ai carichi definibili compresi in **piani di dilazione in essere alla data del 24 ottobre 2016**, per i quali il debitore non è stato ammesso alla definizione agevolata a causa del mancato tempestivo pagamento delle rate scadute al 31 dicembre 2016, il debitore può richiedere nuovamente la rottamazione provvedendo a:
 - o presentare, **entro il 31 dicembre 2017**, apposita **istanza** all'agente della riscossione (con le modalità e la modulistica pubblicate sul sito internet dell'agente della riscossione entro il 31 ottobre 2017);
 - o pagare, **entro il 31 maggio 2018**, l'importo delle predette rate scadute e non pagate, pena l'improcedibilità dell'istanza;
- la definizione agevolata (prima prevista per i carichi fino al 31/12/2016) è stata estesa ai carichi affidati all'agente della riscossione dal **1/1/2017 al 30/9/2017**. L'agenzia delle Entrate informerà i contribuenti dei In tal caso il soggetto interessato dovrà:
 - o presentare la domanda di sanatoria **entro il 15.5.2018**
 - o pagare le somme dovute in un numero massimo di cinque rate di pari importo nei mesi di luglio, settembre, ottobre e novembre 2018 e febbraio 2019.

Ampliamento split payment

Art. 3 - circ. n. 27 del 07/11/2017

L'art. 3 del DL 148/2017 modifica il comma 1-bis dell'art. 17-ter DPR 633/1972 (introdotto con DL 50/2017). A decorrere **dal 1° gennaio 2018**, con applicazione alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire da tale data, il meccanismo dello *split payment* si applica alle **operazioni effettuate nei confronti dei seguenti soggetti**:

- a) enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona;
- b) fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70 per cento;
- c) società controllate, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 2), del codice civile, direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dai Ministeri;
- d) società controllate direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1) del codice civile, da amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 o da enti e società di cui alle lettere a), b), c) ed e);
- e) società partecipate, per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70 per cento, da amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 o da enti e società di cui alle lettere a), b), c) e d);
- f) società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana identificate agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto; con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 1 può essere individuato un indice alternativo di riferimento per il mercato azionario.».

Le **modalità di attuazione** saranno stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 45 giorni dal 16/10/2017, data di entrata in vigore del DL 148/2017.

Nella circolare n. 27/e del 07/11/2017 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la nuova normativa ha di fatto individuato due macro categorie di soggetti: da una parte, le P.A. vere e proprie e, dall'altra, le società controllate dalle P.A. e le società quotate.

Sicché, oggi, per individuare i soggetti riconducibili nell'ambito di applicazione della scissione dei pagamenti, si deve far unicamente riferimento:

- per le Società controllate delle PA e le società quotate, agli elenchi pubblicati sul sito del MEF: <http://www.finanze.it/opencms/it/fiscalitanazionale/Manovra-di-Bilancio/Manovra-di-Bilancio-2017/Scissione-dei-14-pagamenti-d.l.-n.50-2017-3-Rettifica-elenchi-definitivi/>.
- per le P.A. occorre fare riferimento all'elenco pubblicato sul sito dell'Indice delle Pubbliche

Amministrazioni, www.indicepa.gov.it, senza considerare, tuttavia, i soggetti classificati nella categoria dei "Gestori di pubblici servizi", che, pur essendo inclusi nell'anzidetto elenco, non sono destinatari dell'obbligo di fatturazione elettronica.

Infine, la circolare ha chiarito che dal meccanismo dello split payment **sono escluse le operazioni non imponibili poste in essere nei confronti degli esportatori abituali** che utilizzano il plafond disponibile per acquistare beni e servizi senza applicazione dell'IVA in fattura (ex art. 8 co.1 lett. c. DPR 633/72).

Bonus pubblicità

Art. 4

L'incentivo fiscale per gli **investimenti pubblicitari incrementali** su quotidiani, periodici e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali è stato introdotto dall'art. 57-bis del DL 50/2017, il quale prevede che, a decorrere **dall'anno 2018**, alle **imprese e ai lavoratori autonomi** che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, **il cui valore superi almeno dell'1% gli analoghi investimenti** effettuati sugli stessi mezzi di informazione **nell'anno precedente**, è attribuito un **credito d'imposta** pari al:

- **75% del valore incrementale** degli investimenti effettuati,
- **90% del valore incrementale** degli investimenti effettuati, nel caso di **microimprese, piccole e medie imprese e start up innovative**,
- e comunque nel limite massimo complessivo di spesa stabilito di euro 62,5 milioni per il 2018.

Il beneficio fiscale consiste in un credito di imposta utilizzabile in compensazione, per fruire del quale occorre presentare apposita **istanza**.

Il DL 148/2017 ha ora "anticipato" l'incentivo fiscale in commento anche per gli investimenti pubblicitari sostenuti **dal 24.6.2017 al 31.12.2017**, purché il loro valore superi almeno **dell'1%** gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nel **corrispondente periodo del 2016**.

Neutralizzazione aumento Iva

Art. 5

L'art. 5 del DL 148/2017 prevede modifiche normative volte al contenimento dell'aumento delle aliquote Iva previsto per il 2018.

Per la completa sterilizzazione dell'aumento delle aliquote si deve però attendere la Legge di bilancio 2018, che ha iniziato l'*iter* di approvazione.

2. Le semplificazioni dei modelli Intrastat dal 2018

Prov. Agenzia delle Entrate 25.09.2017 3, art.13 comma 4-quater DL n.244/2016 e Art.50, comma 6 DL n.331/9,

L'Agenzia delle Entrate, con un recente Provvedimento, congiuntamente con l'Agenzia delle Dogane e l'Istat ha disposto delle semplificazioni degli obblighi di comunicazione delle operazioni IntraUE a partire dal prossimo **01.01.2018**.

Tale provvedimento è stato emanato in attuazione di quanto previsto dall'art. 13 comma 4- quater del DL n. 244/2006 che aveva rinviato al 31.12.2017 la soppressione dei modelli Intra relativi agli acquisti intraUE di beni/servizi ricevuti da operatori UE.

SEMPLIFICAZIONI PER I MODELLI INTRA 2- ACQUISTO DI BENI/SERVIZI RICEVUTI

Come indicato nel provvedimento del 25.9.2017, le semplificazioni consistono nelle seguenti misure:

- abolizione dei modd. Intra trimestrali relativi agli acquisti (sia di beni che di servizi).

Ciò in considerazione del fatto che i dati relativi a tali operazioni saranno già a disposizione dell'Amministrazione, in quanto oggetto di comunicazione tramite lo spesometro. In tale ambito sono infatti previsti gli appositi codici "TD10" per le fatture di acquisto intraUE di beni "TD11" per le fatture di acquisto intraUE di servizi;

- esclusiva valenza statistica dei modd. Intra mensili degli acquisti, sia di beni che di servizi;
- innalzamento ad € 200.00 per gli acquisti di beni e ad € 100.000 per gli acquisti di servizi della soglia "trimestrale" oltre la quale scatta l'obbligo di presentazione dei modelli in esame con periodicità mensile.

Come in passato, il superamento di dette soglie si considera realizzato quando si verifica in almeno 1 dei 4 trimestri precedenti.

In merito il Provvedimento in esame specifica che detta verifica va effettuata distintamente per ciascuna categoria di operazioni.

Ai fini della compilazione si evidenzia inoltre che il Provvedimento in esame prevede di indicare il "Codice Servizio" con un livello di dettaglio inferiore (5 cifre anziché 6), riducendo significativamente i codici CPA da utilizzare per identificare l'operazione.

SEMPLIFICAZIONI PER I MODELLI INTRA 1-CESSIONI DI BENI E SERVIZI RESI

Con riferimento alle cessioni di beni / servizi resi, le "Motivazioni" del citato Provvedimento evidenziano che:

- rimane inalterato l'obbligo di presentazione dei modd. Intra relativi alle cessioni (sia di beni che di servizi), con l'individuazione della periodicità mensile / trimestrale in base al superamento o meno della soglia di € 50.000;
- è innalzata ad € 100.000 la soglia "trimestrale" di cessioni di beni oltre la quale è necessario compilare anche i dati statistici dei modd. Intra mensili relativi alle cessioni di beni.

Come previsto per gli acquisti di beni / servizi ricevuti anche per i modd. Intra relativi alle cessioni di beni / servizi resi:

- la verifica del superamento o meno delle predette soglie va effettuata distintamente per ciascuna categoria di operazioni;
- il "Codice Servizio" sarà richiesto con un livello di dettaglio inferiore (5 cifre anziché 6), riducendo significativamente i codici CPA da utilizzare per identificare l'operazione.

DECORRENZA DELLE NUOVE DISPOSIZIONI

Il Provvedimento in esame dispone espressamente che le nuove disposizioni sopra esposte si applicano gli elenchi riepilogativi aventi periodi di riferimento decorrenti dal mese di **gennaio 2018**.

3. Decreto del 26/05/2017 MEF - Aumentata la tassazione di dividendi e capital Gain dal 01.01.2017

Come noto, la Finanziaria 2016 ha ridotto, con effetto a partire dal 01/01/2017, l'aliquota IRES dal 27,5% al 24%.

Di conseguenza, con il Decreto 26.5.2017 il MEF **ha aumentato, le percentuali di imponibilità, dal 49,72 al 58,14%**, dei redditi finanziari per le seguenti fattispecie:

Riferimento normativo	Fattispecie
Art. 47 co. 1 TUIR	Utili derivanti da partecipazioni qualificate, non detenute nell'esercizio d'impresa, in società ed enti soggetti IRES e proventi ad essi equiparati
Art. 68, comma 3 TUIR	Plus/minusvalenze derivanti dal realizzo di partecipazioni qualificate, non detenute nell'esercizio d'impresa, in società ed enti soggetti IRES e proventi ad essi equiparati
Art. 59 TUIR	Utili derivanti da partecipazioni qualificate non detenute nell'esercizio d'impresa, in società ed enti soggetti IRES e proventi ad essi equiparati
Art. 58, comma 2	Plus/minusvalenze derivanti dal realizzo di partecipazioni qualificate e non, detenute nell'esercizio d'impresa (PEX), nonché dei titoli, strumenti finanziari, contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza ad esse equiparati

L'adeguamento delle percentuali di tassazione è stato effettuato sulla base dell'assunto che gli utili derivanti da partecipazioni qualificate non detenute nell'esercizio d'impresa e da partecipazioni qualificate e non qualificate detenute nell'esercizio d'impresa scontano in capo al percettore persona fisica l'aliquota marginale IRPEF e in modo da garantire sui predetti utili e sui capital gains un prelievo teorico complessivo (tassazione combinata società-socio) pari alla citata aliquota.

In tal modo la misura del 58,14% garantisce un prelievo aggiuntivo IRPEF in modo che il prelievo complessivo IRES-IRPEF non superi il 43%, (aliquota marginale IRPEF).

Infatti, considerando un utile ante IRES pari a 100:

- l'IRES dovuta è pari a 24;
- il dividendo distribuibile al socio è pari a 76;
- il prelievo aggiuntivo IRPEF deve essere pari a 19 (43 - 24);
- la misura del 58,14% applicata al dividendo di 76 determina la concorrenza al reddito complessivo pari a 44,186, che assoggettato all'aliquota marginale IRPEF del 43% garantisce il prelievo IRPEF pari a 19 (44,186 x 43%).

Si precisa che **non è stata modificata l'aliquota di tassazione del 26% prevista per i dividendi e i capital gains relativi a partecipazioni non qualificate.**

TASSAZIONE DIVIDENDI / UTILI

La nuova percentuale del 58,14% va applicata agli utili / proventi equiparati formati con utili prodotti dalla società a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2016.

Pertanto con riferimento ai soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare, la nuova percentuale è applicabile agli utili formati a partire dal 2017.

A tal fine si ricorda che, la percentuale di tassazione in esame in capo ai soci persone fisiche "private" ha subito nel corso degli ultimi anni le seguenti modifiche:

Periodo di produzione degli utili	% tassazione
Fino all'esercizio in corso al 31.12.2007 (in generale fino al 2007)	40%
Dall'esercizio successivo e quello in corso al 31.12.2007 (in generale dal 2008) fino	49,72%

all'esercizio in corso al 31.12.2016 (in generale fino al 2016)	
Dall'esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2016 (in generale dal 2017)	58,14%

Va sottolineato che a decorrere dalle delibere di distribuzione successive a quella avente ad oggetto l'utile 2016, i dividendi distribuiti si considerano prioritariamente formati con utili prodotti fino all'esercizio 2007, ossia concorrenti al reddito complessivo nella misura del 40% e poi fino all'esercizio 2016, ossia concorrenti al reddito complessivo nella misura del 49,72%.

TASSAZIONE PLUS / MINUSVALENZE DA PARTECIPAZIONI

La nuova percentuale del 58,14% risulta applicabile anche ai redditi diversi di natura finanziaria (capital gains), costituiti dalle plus / minusvalenze derivanti da cessioni di partecipazioni qualificate non nell'esercizio d'impresa. La percentuale è la medesima prevista per i dividendi in quanto vi è equiparazione, ai fini della tassazione, tra dividendi e plusvalenze.

In relazione alle plus / minusvalenze derivanti da cessioni di partecipazioni nell'esercizio d'impresa da parte di soggetti non IRES, l'art. 58, comma 2, TUIR stabilisce la percentuale di esenzione in luogo della percentuale di imponibilità.

Il Decreto in esame ha pertanto fissato la nuova percentuale di esenzione in misura pari al 41,86% (100 – 58,14). **La medesima percentuale va utilizzata per determinare la quota delle minusvalenze non deducibile.**

L'applicazione delle nuove percentuali riguarda le plus / minusvalenze realizzate a decorrere dall'1.1.2018.

A differenza di quanto avviene per i dividendi, la nuova percentuale prescinde, per motivi di semplicità, dalla circostanza che le plusvalenze tassate con la nuova percentuale siano maturate antecedentemente al 2018.

Le nuove disposizioni non sono applicabili alle società di persone e soggetti assimilati di cui all'art. 5, TUIR.

La percentuale di esenzione / tassazione in esame ha subito nel corso degli ultimi anni le seguenti modifiche.

Plus/minusvalenze da cessione da partecipazioni da parte di	Realizzate		
	Fino al 31.12.2008	Dal 01.01.2009	Dal 01.01.2018
Imprese individuali	60%	50,28%	41,86% (esenzione dal reddito)
Società di persone	60%	50,28%	50,28% (esenzione dal reddito)
Personе fisiche	40%	49,72%	58,14% (concorrenza al reddito complessivo)

Concorrenza al reddito complessivo

Il Legislatore ha disciplinato in modo specifico il caso in cui la cessione delle partecipazioni sia avvenuta anteriormente all'1.1.2018 e i corrispettivi siano stati percepiti in tutto o in parte successivamente a tale data.

In tale situazione è prevista l'applicazione della vecchia percentuale del 49,72% (verosimilmente il Legislatore ha ritenuto di dare prevalenza al momento del realizzo piuttosto che a quello dell'incasso).

DIVIDENDI / UTILI PERCEPITI DA ENTI NON COMMERCIALI

Vi ricordiamo infine che la Finanziaria 2015 ha ridotto dal 95% al 22,26% la quota di esenzione da tassazione degli utili percepiti da enti non commerciali. Di conseguenza, l'imponibilità degli utili (non provenienti da Stati "black list") percepiti dai predetti soggetti è passata dal 5% al 77,74%.

Il DM 26.5.2017 ha modificato anche la tassazione applicabile ai predetti soggetti prevedendo che i dividendi/utili percepiti da un ente non commerciale, formati con utili prodotti dall'esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2016, concorrono alla formazione del reddito imponibile nella misura del 100% del loro ammontare (in generale quindi dal 2017).

4. Stretta sui termini di detrazione dell'Iva

Art. 2 DL 50/2017

Vi ricordiamo che con la conversione del DL 50/2017 è stata confermata la modifica al comma 1 dell'art.19 DPR 633/72 prevedendo che **il termine per esercitare il diritto alla detrazione dell'IVA a credito è anticipato alla dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto è sorto** (in precedenza il riferimento era la dichiarazione relativa al secondo anno in cui il diritto è sorto).

Di conseguenza è stato aggiornato il termine di **annotazione delle fatture di acquisto/bolle doganali** prevedendo che le stesse devono essere annotate nel registro acquisti anteriormente alla liquidazione periodica nella quale il diritto alla detrazione è esercitato e comunque **entro e non oltre il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione** della fattura/bolla doganale e con riferimento al medesimo anno.

L'accorciamento dei termini di detrazione dell'Iva non si estende ai documenti datati 2015 e 2016, ma non ancora registrati per i quali ai fini della detrazione valgono i termini in precedenza esistenti (entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno in cui il diritto è sorto).

Quindi, il diritto di detrazione dell'imposta sugli acquisti, a partire dal 2017, può essere esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all'anno in cui è sorto e alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.

Il nuovo testo del primo comma dell'articolo 19 del Dpr 633/1972 consente, nella sostanza, di portare in detrazione l'Iva sugli acquisti entro il 30 di aprile dell'anno successivo a quello in cui è sorta l'esigibilità dell'imposta medesima. Così, l'Iva relativa a una fattura datata 2017 potrà essere portata in detrazione, al più tardi, con il modello di dichiarazione Iva annuale 2018 (relativo al 2017). Stando ai chiarimenti pervenuti sino ad oggi, questo significa che in base all'attuale norma sostanziale (l'art. 19 del Dpr 633/1972), se il documento non viene "processato" entro il 30 aprile 2018, non sarà possibile detrarre l'imposta. **Vi invitiamo quindi a prestare attenzione ai tempi di registrazione delle fatture relative all'anno d'imposta 2017 che necessariamente non potranno superare il termine del 30 aprile 2018.**

Lo Studio rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento e porge cordiali saluti.

LS LexJus Sinacta - Avvocati e Commercialisti Associati